



CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Ufficio Commercio

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E DEFINIZIONE DELLE SUPERFICI MINIME PER LE NUOVE APERTURE ED I TRASFERIMENTI DI SEDE

Articolo 1 Premessa

1. La presente regolamentazione disciplina le nuove aperture ed i trasferimenti di sede delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, contemperando l'interesse, tutelato dall'art. 41 della Costituzione, al libero esercizio delle attività economiche ed imprenditoriali, con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità, anche stagionali, del territorio.

2. La presente regolamentazione disciplina inoltre le procedure autorizzatorie relative ai nuovi insediamenti e ai subingressi delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, le fasce orarie di apertura degli esercizi nonché le modalità di svolgimento degli intrattenimenti nell'ambito degli stessi.

Articolo 2 Autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di sede

1. Le nuove aperture e trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono soggette al rilascio di autorizzazione comunale ed al possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. La domanda di autorizzazione, in regola con le disposizioni sul bollo, dovrà contenere:

- le generalità e la residenza del richiedente ovvero, se trattasi di società, la denominazione o ragione sociale e la sede legale;
- la dichiarazione del richiedente di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti agli articoli 12 e 13 della legge regionale 02.01.2007 n .1;
- le generalità della persona in possesso dei requisiti professionali, qualora diversa dal richiedente;
- l'ubicazione dell'esercizio, la sua superficie totale e quella destinata alla somministrazione;
- titolo comprovante la disponibilità dei locali;
- la dichiarazione che i locali possiedono i previsti requisiti edilizio urbanistici;
- nel caso di autorizzazione stagionale, l'indicazione del periodo di apertura;
- la firma del richiedente o, trattandosi di società, di un rappresentante legale.

3. Le domande di autorizzazione relative ad attività di somministrazione, negli esercizi in cui la stessa viene esercitata congiuntamente ad altre attività economiche (con esclusione delle attività accessorie), devono indicare la superficie destinata a ciascuna attività.

4. All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo in caso di società, temporaneamente sostituibile da dichiarazione di rogito;
- dichiarazione resa dal preposto attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti agli articoli 12 e 13 della legge regionale, ove ricorra il caso;

- planimetria dei locali in scala 1:100 sottoscritta e vidimata da tecnico abilitato e firmata in originale dall'interessato, con specifica indicazione della relativa destinazione d'uso;
- dichiarazione di conformità degli impianti;
- D.I.A. ai sensi dell'articolo 6 reg. CE 852/2004.

5. La mancata o incompleta presentazione della documentazione sopra indicata interrompe i termini per la conclusione del procedimento; decorso inutilmente il termine assegnato con lettera raccomandata a.r. per l'integrazione documentale richiesta, l'istanza viene archiviata.

6. Al momento dell'effettiva apertura dell'esercizio, il titolare dell'autorizzazione deve inviare al Comune la comunicazione di inizio dell'attività di somministrazione.

7. L'autorizzazione è valida esclusivamente per il soggetto, i locali e le superfici in essa indicati e dovrà essere esposta in luogo ben visibile.

Articolo 3 Subingresso

1. In caso di subingresso per trasferimento in proprietà o gestione di azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, fino al rilascio del titolo autorizzativo, il subentrante è legittimato ad esercitare l'attività, nel rispetto della legge regionale n. 1/2007, con la copia della comunicazione di voltura recante il timbro di ricezione del Comune.

2. L'attività non può essere iniziata da parte del subentrante anteriormente alla presentazione della suddetta comunicazione.

3. La comunicazione da presentare al Comune, dovrà contenere:

- le generalità e la residenza del subentrante ovvero, se trattasi di società, la denominazione o ragione sociale e la sede legale;
- la dichiarazione del subentrante di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti agli articoli 12 e 13 della legge regionale 02.01.2007 n. 1;
- le generalità della persona in possesso dei requisiti professionali, qualora diversa dal subentrante;
- l'ubicazione dell'esercizio, la sua superficie totale e quella destinata alla somministrazione;
- la firma del subentrante o, trattandosi di società, di un rappresentante legale.

4. Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- in caso di subentro per atto tra vivi: copia dell'atto registrato di cessione o trasferimento in gestione dell'azienda, temporaneamente sostituibile da dichiarazione di rogito;
- in caso di subentro per causa di morte: copia della ricevuta di avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di successione;
- originale delle autorizzazioni rilasciate in capo al precedente titolare;
- copia dell'atto costitutivo in caso di società, temporaneamente sostituibile da dichiarazione di rogito;
- dichiarazione resa dal preposto attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti agli articoli 12 e 13 della legge regionale 02.01.2007 n. 1, ove ricorra il caso;
- notifica delle variazioni dell'attività già autorizzata o registrata con procedura di D.I.A. ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004;
- copia di ogni altra documentazione necessaria (planimetrie, relazioni tecniche, dichiarazione di conformità degli impianti) richiesta dall'Ufficio Commercio.

5. La mancata o incompleta presentazione della documentazione sopra indicata interrompe i termini per la conclusione del procedimento; decorso inutilmente il termine assegnato con lettera raccomandata a.r. per l'integrazione documentale richiesta, la comunicazione di subingresso viene respinta con conseguente divieto di prosecuzione dell'attività.

6. Il proprietario dell'azienda trasferita in gestione, al termine della stessa, ne deve dare comunicazione al Comune con le modalità previste dal presente articolo, al fine di ottenere la reintestazione dell'autorizzazione.

Articolo 4

Fasce orarie di apertura

1. I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione delle attività previste all'art. 58 della legge regionale n. 1/2007 e comunque fatta salva la possibilità di richiedere con istanza motivata la concessione di deroghe, restano aperti nelle seguenti fasce orarie:

- a) dalle ore 06.00 alle ore 01.00, tutti i giorni (periodo invernale);
- b) dalle ore 06.00 alle ore 02.00, tutti i giorni (periodo estivo).

2. Con apposita ordinanza sindacale, nell'ambito delle suddette fasce, verranno stabiliti, ai sensi dell'art. 116 della legge regionale n. 1/2007, gli orari ed i periodi minimi e massimi di apertura e chiusura.

3. L'ordinanza sindacale potrà stabilire orari differenziati in relazione alla zona di ubicazione dell'esercizio, alla tipologia di somministrazione effettuata (ristoranti, bar, pub, pizzerie), alla concomitanza di festività, manifestazioni ed iniziative turistiche e commerciali ed alla stagionalità o annualità dell'attività.

4. E' fatto obbligo agli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande di comunicare preventivamente all'Ufficio Commercio la tipologia di somministrazione effettuata, nonché gli orari di apertura al pubblico dell'attività ed ogni eventuale variazione degli stessi. E' fatto altresì obbligo di comunicare preventivamente allo stesso ufficio le chiusure temporanee dell'attività, qualora abbiano una durata superiore ai 30 giorni, specificandone i motivi.

Articolo 5

Attività accessorie ed intrattenimenti

1. Ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 1/2007 e della deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27.02.2008, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e all'effettuazione di intrattenimenti musicali senza ballo.

2. L'utilizzo degli apparecchi e lo svolgimento degli intrattenimenti di cui al primo comma deve avvenire comunque nel rispetto delle sotto specificate prescrizioni:

- a) utilizzo esclusivo degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e degli spazi qualificati come aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 1/2007;
- b) divieto di realizzare allestimenti tali da configurare un pubblico spettacolo quali palchi, sedie disposte a platea e simili e comunque tali di alterare la normale fisionomia del locale;
- c) divieto di pagamento di un biglietto di ingresso per accedere al locale;
- d) divieto di applicare qualsiasi maggiorazione al prezzo delle consumazioni rispetto al listino esposto;
- e) rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico;
- f) rispetto degli orari fissati in materia con apposita ordinanza sindacale;
- g) divieto di pubblicizzare all'esterno del locale gli intrattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, ecc.;
- h) divieto di partecipazione di artisti, dj e complessi musicali di fama, per i quali è prevedibile l'affluenza di un rilevante numero di persone.

Articolo 6

Superfici minime di somministrazione

1. L'apertura e il trasferimento di sede dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande non sono più condizionati al rispetto di parametri o contingenti numerici, ma sono soggetti al rispetto di superfici minime di somministrazione, distinte per zone del territorio comunale, come individuate nella planimetria depositata presso l'Ufficio Commercio.
2. La superficie minima di somministrazione è di 20 mq. per la ZONA CENTRALE (A) e di 10 mq. per il CENTRO STORICO (B), la ZONA PERIFERICA (C) ed il LUNGOMARE ARGENTINA (D).
3. Si prescinde dall'applicazione delle superfici minime di somministrazione nelle ipotesi di trasferimenti di sede, per inagibilità e/o pericolosità dei locali determinata da eventi eccezionali quali incendi, crolli, ecc., nonché nell'ipotesi in cui il trasferimento temporaneo di sede, della durata massima di 6 (sei) mesi, dovuto all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione dei locali.

Articolo 7

Attività escluse dalla programmazione

1. Non sono soggette all'applicazione della presente disciplina ed in particolare al rispetto delle superfici minime di cui all'art. 6 le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande indicate all'art. 58 della legge regionale 02.01.2007, n. 1, nonché quelle attività per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disciplina, sono in corso di definizione le procedure autorizzatorie avviate sulla base della disciplina di cui all'ordinanza sindacale n. 2713 del 26.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina della legge regionale 02.01.2007 n. 1 e della deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27.02.2008.